



“A CHIARE LETTERE - CONFRONTI”

Cristina Mosenscaia*, Laura Mattei**

(*avvocato del Foro di Avellino, **avvocato del Foro di Roma)

È lecito che i fedeli decidano di non frequentare più chi lascia la comunità religiosa, e l’annuncio delle dimissioni ai fedeli non lede i diritti del dimissionario¹

It is lawful for the faithful to decide to no longer attend those who leave the religious community, and the announcement of the resignation to the faithful does not affect the rights of the resigning person¹

SOMMARIO: 1. Il fatto - 2. Il punto in diritto - 3. La decisione - Sulla lesività dell’annuncio - 4. La decisione - Sull’ostracismo che sarebbe derivato dall’annuncio - 5. Conclusioni - Appendice.

ABSTRACT: A resigning member who declares that he no longer wishes to be a member of the religious organization but at the same time does not wish to cease his membership of the same confession, is not liable to compensation for psychological and economic damage following the ratification of his resignation and its communication to the local faithful. According to the court, a member's resignation (an associative aspect) corresponds on a confessional level to no longer being considered a member of the confession. Therefore, the damaging nature of the public announcement is excluded. The general principles of law legitimize the actions of the religious organization, which also has constitutional protection in that the internal life of the religious body is regulated by its statutes, as no state interference is admissible. So-called ostracism on the part of members has no legal relevance, since it is rather the free choice of each individual to associate with someone or not, and this right is neither punishable nor harmful. The religious organization that suggests ostracizing behavior does not violate any rights as such teaching falls within the sphere of the lawful. The religious organization that suggests supposedly ostracizing behavior does not violate any legal norms, nor does it harm the interests of those who decides to cease his membership.

¹ Contributo non sottoposto a valutazione - Article non submitted to a double-blind revue.

Commento alla sentenza del Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, 23 maggio 2021 (76320/2016) il cui testo è riportato in appendice.



1 - Il fatto

Il sig. X si dimetteva formalmente da membro della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova a mezzo raccomandata inviata sia all'organizzazione locale che all'ente nazionale. Nella stessa dichiarava esplicitamente di non volere più essere membro dell'organizzazione, ma allo stesso tempo di non voler cessare la sua appartenenza alla confessione religiosa.

Dal punto di vista associativo, tale manifestazione di volontà equivaleva a *dimissioni volontarie* che, una volta ratificate dagli organi sociali, hanno prodotto l'effetto della cessazione del sig. X dalla posizione di socio aderente. A conclusione della procedura veniva quindi annunciato alla locale comunità di fedeli che il sig. X non era più testimone di Geova.

A seguito di ciò, lo stesso, ritenendo di avere patito danni a causa di quell'annuncio, citava in giudizio l'ente giuridico della confessione per chiederne il ristoro. Sosteneva che la sua richiesta di dimissioni in ambito associativo avrebbe prodotto, a causa dell'annuncio pubblico, effetti pregiudizievoli anche in ambito confessionale. Lamentava sia danni psichici, a motivo di quello che definiva un ostracismo da parte di *ex* compagni di fede che non si intrattenevano più con lui, sia danni economici per via del fatto che alcuni avevano deciso di non affidarsi più alla sua attività professionale.

2 - Il punto di diritto

La questione di diritto posta all'attenzione del Tribunale verteva sulla necessità di determinare se l'annuncio che egli "non era più un membro dei Testimoni di Geova", avendo come conseguenza ciò che lui definiva "ostracismo" nei suoi confronti, avesse leso i suoi diritti. In particolare se il fatto che i suoi *ex* compagni di fede, scegliendo di non finanziare più la sua attività, avessero commesso un illecito e quindi fossero tenuti a risarcirlo.

A norma del combinato disposto degli artt. 5, terzo comma, e 9, decimo comma, dello Statuto, le dimissioni dei soci aderenti devono essere presentate per iscritto al corpo degli anziani della congregazione locale. Le stesse vengono poi ratificate dal comitato direttivo dell'Ente. In ragione di ciò l'Ente, nel caso di dimissioni di un socio, non compie nessun controllo nel merito, ma si limita a prendere atto della volontà del socio di non



rivestire più tale *status*. Da tale scelta discende, sul piano confessionale, che il dimissionario non è più Testimone di Geova.

3 - La decisione: Sulla lesività dell'annuncio

L'attore lamentava che l'annuncio "X non è più Testimone di Geova" sarebbe stato riconducibile solo a un'ipotesi di espulsione², cosa che lui non desiderava in quanto, nel rassegnare le proprie dimissioni a livello associativo, lo stesso avrebbe precisato che la propria fede in Dio era rimasta immutata e quindi ribadito la propria adesione ai valori di fede della confessione.

Sotto tale primo aspetto, la Corte ha accertato che la manifestazione di volontà del X di non essere più socio dell'ente giuridico della confessione "deve essere qualificata in termini di 'dimissioni' volontarie dalla Congregazione" ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e non di espulsione.

Nel caso di recesso per dimissioni lo Statuto dell'ente si limita a prevedere una mera ratifica delle volontà della persona (art. 8, ottavo comma, lett. f) e art. 9, penultimo comma, dello Statuto) e, come precisato dalla sentenza in esame,

"la ratifica, in difetto di altre disposizioni al riguardo, assume dunque il significato di **mera presa d'atto e di controllo formale delle dimissioni**, con particolare riferimento alla debita forma scritta che le

² O così detta disassociazione o scomunica da una comunità o organizzazione. John Locke, filosofo inglese del XVII secolo e uno dei massimi sostenitori della tolleranza, riconobbe alle società religiose "il potere di scomunicare [...] perché altrimenti la Chiesa non può eliminare lo scandalo, ed è necessario farlo per la propria conservazione e la propagazione delle sue dottrine (J. LOCKE, *Sulla differenza tra il potere civile e il potere ecclesiastico, scomunica approvativa*, in *La libertà religiosa nel pensiero di John Locke*, a cura di M. TEDESCHI, Giappichelli, Torino, 1990, p. 144). E precisò ulteriormente: "Nessuna Chiesa è tenuta, in nome della tolleranza, a mantenere nel suo seno chi, pur ammonito, si ostina a peccare contro le leggi stabilite in quella società. Infatti se si permettesse di violare impunemente quelle leggi, la società si scioglierebbe, dal momento che essere sono le condizioni di sussistenza della comunità e l'unico vincolo della società" (J. LOCKE, *Lettera sulla tolleranza*, in *Sulla tolleranza* a cura di C.A. VIANO, Laterza, Bari, 1989, p. 153). Sul punto vedi anche P. PICCIOLI, *Il prezzo della diversità*, Jovene, Napoli, 2010, Appendice 1, *L'espulsione dalle comunità*, pp. 521 ss., che aggiunge che "l'espulsione da una comunità di testimoni di Geova avviene soltanto se si realizzano due fondamentali condizioni: 1) l'individuo deve avere gravemente trasgredito basilari principi biblici attinenti alla morale, al comportamento e alla dottrina cristiana, e 2) non avere manifestato alcuni segni di pentimento."



stesse devono avere e alla destinazione all'organo secondo i casi competente per i soci effettivi e quelli aderenti. Tale procedura non fa perdere alle dimissioni la portata giuridica di recesso dell'associato di cui all'art. 24, comma 2, c.c."³.

Secondo il Tribunale è importante non confondere "il piano prettamente associativo con quello confessionale"⁴. In pratica, alle dimissioni del socio (aspetto di carattere associativo) corrisponde sul piano confessionale il fatto che la persona non è più considerata un Testimone di Geova. Entrambi i profili, come anche in seguito si chiarirà, sono considerati dal Tribunale 'insindacabili'.

Richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9561 del 2017, il Tribunale ha inoltre escluso la natura lesiva dell'annuncio pubblico, infatti ha, in primo luogo, osservato:

"deve escludersi che dal descritto 'annuncio' potesse derivare una lesione, sul piano religioso, dell'identità personale dell'associato dimissionario, dal momento che la frase in cui si afferma che quest'ultimo "non è più testimone di Geova" corrisponde alla realtà, né equivale a una stigmatizzazione negativa, tanto più che, come evidenziato dalla Suprema Corte in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, non emerge dalle disposizioni dello statuto, né dalle interpretazioni dello stesso ricavabili dalle pubblicazioni prodotte dalle parti, che non sia consentita 'al fine di propiziare un reinserimento, la partecipazione alle assemblee del dimissionario e persino del disassociato'"⁵.

³ Nostro il risalto.

⁴ In Italia i culti acattolici sono regolati, come noto, dalla legge n. 1159 del 1929. L'art. 2 della richiamata legge stabilisce chiaramente che "gli istituti di culto... possono essere eretti in ente morale con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'Interno". Risulta evidente che all'atto del riconoscimento, ex legge n. 1159 del 1929, la confessione e l'ente morale diventano un'unica entità. I testimoni di Geova hanno ottenuto riconoscimento come Ente morale con DPR n. 783 del 1986, col nome di Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. La concessione della personalità giuridica (ente morale) alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova si basa espressamente sull'opinione favorevole del Consiglio di Stato del 30 luglio 1986, ove tale organo indica che "la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova assume una posizione centrale nell'ambito della relativa confessione, costituendone l'organo direttivo". [...] L'Ente erigendo [...] non esaurisce in sé tutta l'organizzazione confessionale; comprende però tutti i Testimoni di Geova concretamente, sia pure distinguendoli tra soci effettivi e soci aderenti".

⁵ Cfr. Cass., sez. I, 13 aprile 2017, n. 9561 (nostro il risalto). Secondo il sito web ufficiale dei Testimoni di Geova ([jw.org](http://www.jw.org)), chi è disassociato può frequentare le funzioni religiose della confessione. Se lo desidera può anche ricevere assistenza spirituale da persone



Secondariamente, in caso di dimissioni volontarie, non sussiste alcun giudizio sulla persona dell'interessato ma vi è una pura presa d'atto della sua volontà. Al riguardo il Tribunale si è così espresso:

“nella procedura di presa d'atto delle dimissioni dell'associato culminata con l'annuncio del suo non essere più Testimone di Geova **non è dato ravvisare alcun giudizio morale sulla persona dell'attore**, né sulle sue scelte confessionali, trattandosi di **un giudizio 'neutro'**, privo di connotazioni di disvalore sotto il profilo etico-religioso, poiché la Congregazione si è trovata di fronte a un atto personalissimo di volontà risolutiva del vincolo associativo, insindacabile sotto il profilo associativo e altrettanto sotto quello confessionale”⁶.

Esclusa quindi l'invocata lesività dell'annuncio⁷, il Tribunale si è soffermato sui principi generali di diritto che non solo legittimano l'operato della Congregazione, ma lo riportano nell'alveo della tutela costituzionale. Sempre riferendosi alla citata sentenza della Suprema Corte del 2017 il Tribunale afferma:

qualificate, gli anziani [o ministri di culto] della congregazione. Se chi è disassociato vuole tornare a far parte della comunità religiosa può farlo liberamente (fonte: www.jw.org/it/testimoni-di-geova/domande-frequenti/evitare-ogni-contatto/)

⁶ Nostro il risalto.

⁷ **M. INTROVIGNE, A. AMICARELLI**, *I nuovi gnomi di Zurigo - I testimoni di Geova, il caso Spiess e la sua manipolazione da parte della propaganda anti-sette e russa* (<https://www.cesnur.org/2020/testimoni-di-geova-libro-bianco.htm>), p. 27: “Comunque, se fosse vero, o almeno verosimile, che disassociare qualcuno da una comunità viola i diritti umani, di norma ciò sarebbe considerato illegale. Invece tribunali di tutto il mondo hanno stabilito che gestire la disassociazione e altre misure analoghe senza ingerenze da parte dello Stato è pure un diritto legale. Ovviamente questo vale anche per istituzioni di natura non religiosa. Supponiamo che un membro del partito laburista britannico faccia campagna elettorale a favore dei conservatori, o che un membro di un club di tifosi del Real Madrid sfili per le strade sventolando la bandiera dell'arcirivale squadra del Barcellona: l'espulsione di costoro dal partito laburista o dal club del Real Madrid violerebbe la loro libertà di coscienza o altri diritti umani? Niente affatto. La loro libertà di coscienza è garantita nel senso che possono liberamente cambiare idea, lasciare le organizzazioni di cui facevano parte e aderire ad altre organizzazioni che sostengono punti di vista opposti. Ciò che non possono pretendere è di rimanere in un gruppo creato per promuovere determinate idee e contemporaneamente diffondere idee che sono all'estremità opposta dello spettro ideologico, senza incorrere nella censura del proprio gruppo ed esserne espulsi. Questo non significherebbe sostenere la loro libertà di coscienza, ma violerebbe la libertà delle organizzazioni di cui facevano parte e dei rispettivi membri di gestirsi e tutelarsi come meglio credono. Di fatto, le espulsioni sono frequenti nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali e non sembra che suscitino il coro di proteste che si ode quando la cosa avviene in un contesto religioso.”



“con riferimento alla possibilità dell’autorità statale di sottoporre a vaglio di legittimità le credenze religiose o il modo in cui le stesse vengono espresse ‘in ordine a tali valutazioni assume carattere dirimente, oltre al diritto delle confessioni, considerate anche sotto il profilo associativo, di professare liberamente le espressioni dei propri culti (diritto principalmente tutelato dall’art. 19 Cost.), il **principio di non ingerenza desumibile dall’art. 8 Cost. co. II che prevede l’autonomia statutaria delle associazioni sotto il profilo organizzativo**, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, nonché l’esigenza di un bilanciamento fra la libertà religiosa dell’associazione e i diritti fondamentali dell’individuo”⁸.

Peraltro dello stesso avviso è stato anche il Ministero dell’Interno che, interpellato dal ricorrente, in una fase antecedente al giudizio, aveva affermato che la vita interna dell’ente dei Testimoni di Geova, come di altre confessioni religiose, è regolata dallo Statuto e che non è ammissibile alcuna ingerenza statale⁹.

⁸ Si tratta del così detto right of self-government delle confessioni, da intendersi nel senso di una “[...] crucial sphere of autonomy within which religious groups are insulated from all forms of State heteronomy” (W. COLE DURHAM Jr., *The Right to Autonomy in Religious Affairs: A Comparative View*, in *Church Autonomy. A Comparative Survey*, a cura di G. ROBBERS, Peter Lang, Frankfurt/M, 2001, p. 685). Nostro il risalto nel passo riportato.

⁹ M. INTROVIGNE, A. AMICARELLI, *I nuovi gnomi di Zurigo*, cit., p. 28, citando il prof. Heiner Bielefeldt dell’Università di Erlangen-Norimberga, ex relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà religiosa, affermano: “si tratta della rivendicazione di un diritto umano, primariamente rivolta allo Stato. Lo Stato dovrebbe essere religiosamente e ideologicamente neutrale. Pretendere che una comunità religiosa sia religiosamente neutrale è un controsenso. Un gruppo dovrebbe avere il diritto di decidere chi può farne parte. Sotto questo aspetto, anche la Chiesa Cattolica è libera di dire: ‘Se una persona diventa ‘mormone’, non fa più parte della nostra comunità’. Ciò è parte integrante della libertà religiosa”. Sul dovere di neutralità da parte delle autorità statali, da ultimo si riporta quanto recentemente deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) nella causa *Caso Taganrog [Associazione religiosa locale] e altri c. Russia*, nos. 32401/10, 7 giugno 2022, laddove al paragrafo § 185 afferma: “La Corte ribadisce che, per adempiere al loro dovere di sostenere il diritto alla libertà di religione in società democratiche in cui coesistono diverse religioni all’interno di una stessa nazione, gli Stati hanno la responsabilità di garantire, in modo neutrale e imparziale, l’esercizio delle diverse religioni, fedi e credenze. Il loro ruolo è quello di contribuire a mantenere l’ordine pubblico, l’armonia e la tolleranza religiosa, anche nei rapporti tra i fedeli di diverse religioni, fedi e credenze. Poiché agli Stati non è consentito valutare la legittimità delle credenze religiose o i modi in cui tali credenze sono espresse, il ruolo delle autorità non è quello di rimuovere la causa delle tensioni eliminando il pluralismo, ma di garantire che i gruppi in conflitto si tollerino reciprocamente (si veda *Ibragim Ibragimov e altri*, citato sopra, § 90, con ulteriori riferimenti)”. Questa causa rappresenta una delle ultime



4 - La decisione: sull' *ostracismo* che sarebbe derivato dall'annuncio

Sul danno derivante da quello che il ricorrente ha definito "ostracismo" il Tribunale si esprime in termini granitici: "deve ritenersi priva di pregio la doglianza relativa ai danni che l'attore assume di aver sofferto a seguito dell'isolamento in cui lo avrebbero ridotto i testimoni della sua comunità dopo il recesso"¹⁰.

Con ciò è stato sostanzialmente confermato l'indirizzo giurisprudenziale già tracciato con la citata sentenza n. 9561 della Cassazione. La Suprema Corte ha infatti messo in chiaro l'esigenza di procedere a

"un bilanciamento fra la libertà religiosa garantita all'associazione - ove anche si voglia attribuire a dette condotte una valenza confessionale - e il diritto del singolo credente, nel senso che, a fronte del principio di non ingerenza [...] il sindacato giurisdizionale deve essere inteso alla tutela dei diritti fondamentali della persona, di certo non intaccati dalla libera scelta di alcuni soggetti, o anche di una categoria di soggetti, di interrompere dei rapporti sul piano personale, privi di tutela sul piano giuridico"¹¹.

In questo senso, per i giudici la questione del così detto ostracismo non assume rilevanza sotto il profilo giuridico, trattandosi piuttosto della libera scelta di ogni singolo individuo di frequentare o meno qualcuno. Recependo il ragionamento della Cassazione, il Tribunale ha affermato che non essendoci leggi che obbligano le persone a frequentare tutti indistintamente, è assolutamente pacifico che una persona decida con chi associarsi o meno, chi salutare, chi frequentare e gli affari di chi finanziare. Trattandosi di condotte del tutto lecite non è possibile considerarle illegittime o antigiuridiche. Tale diritto di scelta dunque non è in alcun

condanne emesse dalla Cedu nei confronti della Russia, prima della sua uscita dal Consiglio d'Europa. Con questa sentenza la Cedu ha deciso di raccogliere 13 procedimenti pendenti contro la Russia che riguardavano variegatamente cittadini testimoni di Geova che lamentavano di aver subito una violazione del loro diritto alla libertà religiosa (art. 9 CEDU), oltre che atti di chiara discriminazione religiosa (art. 14 CEDU).

¹⁰ M. INTROVIGNE, *Tribunale di Roma: l'«ostracismo» dei Testimoni di Geova non è illegale* (in *Freedomofbelief.net: freedomofbelief.net/it/articoli/tribunale-di-roma-lostracismo-dei-testimoni-di-geova-non-e-illegale*). Articolo che è a commento della sentenza oggetto di questo elaborato.

¹¹ Cass., n. 9561 del 2017, cit. (nostro il risalto di questo e del successivo passo).



modo sanzionabile né può ritenersi produttivo di danni, rientrando nell'esercizio della più ampia libertà concessa agli individui¹².

Infatti, nella sentenza si legge:

"Le condotte oggetto di censura, siccome poste in essere da soggetti capaci di intendere e volere [...] non possono considerarsi illegittime né antiggiuridiche, non essendo violative di alcuna norma di legge, **né essendo previsto da alcuna disposizione normativa l'obbligo di conformarsi a una condotta differente rispetto a quella stigmatizzata dall'attore**".

Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la scelta dei singoli di non avere rapporti sociali con un individuo, anche se motivata dal credo diverso, non può considerarsi lesiva dei diritti fondamentali dell'individuo, né lesiva della sua dignità personale.

Il giudice di prime cure ha stabilito poi che, anche nel caso in cui sia la confessione religiosa a suggerire comportamenti ostracizzanti non vi è alcuna violazione di diritti perché quello che viene insegnato rientra nella sfera dell'assolutamente lecito. Per tale motivo il Tribunale non ravvisando alcuna condotta illecita né nel comportamento dei singoli, né tantomeno negli insegnamenti della Confessione, ha rigettato la domanda dell'attore condannandolo alla refusione delle spese di lite in favore della Congregazione.

5 - Conclusioni

Emerge chiaramente dalla citata sentenza e ancora prima da quella della Suprema Corte di Cassazione del 2017 un principio fondamentale: non è legittimo che lo Stato o la Magistratura interferiscano nella sfera di autonomia riservata dalla Costituzione alle organizzazioni religiose e ai loro aderenti.

In questo senso si registrano molte pronunce da parte di Corti nazionali e internazionali:

- Nel caso *Paul v. Watchtower Bible and Tract Society di New York, Inc.* la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito nel 1987 decise che sebbene la querelante avesse subito condotte evitanti dopo essere stata

¹² Vedi sul punto il contributo di **S. MARTUCCI**, *Appartenenza confessionale e ostracismo, qualcosa di nuovo, anzi d'antico, nelle dinamiche dell'affiliazione religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 29 del 2015.



espulsa dal movimento, il comportamento evitante non poteva essere sanzionato. Trattandosi di un comportamento basato sull'interpretazione delle Sacre Scritture, affermò la Corte, non è possibile un intervento dello Stato per imporre una diversa interpretazione né tantomeno l'imposizione di un "divieto di evitamento". In entrambi i casi si limiterebbe il libero esercizio della fede religiosa dei Testimoni di Geova. La Corte ritenne che non potesse ritenersi configurato il "danno emotivo" in assenza di aggressioni.

- Dello stesso tenore una decisione del 2007 della Corte di Appello del Tennessee che ha affermato che: "I tribunali non hanno il potere di costringere nessun individuo ad associarsi con nessun altro". "Evitare fa parte del sistema di credenze dei Testimoni di Geova. Gli individui che scelgono di unirsi alla Chiesa accettano volontariamente il governo della Chiesa e si sottomettono a essere evitati se vengono disassociati".

- Nel 2010 il Tribunale di Berlino ha respinto la richiesta di un espulso che lamentava di non poter più frequentare i membri dell'associazione in seguito all'annuncio. Il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta affermando che il modo di agire dei Testimoni di Geova in merito a queste problematiche non può essere assoggettato all'autorità statale poiché è protetto dalla "libertà di religione, dalla separazione tra Chiesa e Stato e dal diritto delle associazioni religiose all'autodeterminazione". Poiché le misure della espulsione e del comportamento conseguente sono "misure interne alla chiesa" lo Stato non deve interferire¹³.

- Interessante la pronuncia della Corte di Appello di Londra nel caso *Otuo v. Morley and Watch Tower Bible and Tract Society of Britain* del 2020 con la quale si è affermato che poiché la disassociazione deriva dal mancato rispetto dei valori cui la congregazione si ispira è del tutto legittimo che i fedeli vengano protetti da un'influenza indesiderabile, ciò non costituisce una violazione dei diritti umani di colui che è espulso, ma un vero e proprio diritto insindacabile della congregazione¹⁴.

La Cedu ha avuto modo di cristallizzare questo principio in alcune storiche decisioni, fra cui su tutte il caso *Sindicatul "Păstorul Cel Bun" v.*

¹³ Le decisioni riportate sono menzionate da Massimo Introvigne (in <https://bitterwinter.org/the-ghent-jehovahs-witnesses-decision-dangers-for-religious-liberty/>).

¹⁴ **M. INTROVIGNE**, *Dangerous Freedoms: Jehovah's Witnesses, Religious Liberty, and the Questions of Sexual Abusers and Disfellowshipped Ex Members*, in *The Journal of CESNUR*, vol. 5, Issue 1, January - February 2021, p. 54.



Romania, n. 2330/09 del 9 luglio 2013, laddove al paragrafo 136 ha affermato:

“La Corte ribadisce che le comunità religiose esistono tradizionalmente e universalmente sotto forma di strutture organizzate. Quando è in questione l'organizzazione della comunità religiosa, l'articolo 9 della Convenzione [che tutela la libertà religiosa] deve essere interpretato alla luce dell'articolo 11, che tutela le associazioni contro le interferenze ingiustificate dello Stato. In questa prospettiva, il diritto dei credenti alla libertà di religione comprende l'aspettativa che la comunità possa funzionare pacificamente, senza interventi arbitrari da parte dello Stato”.

Al paragrafo 165, ancora, la Corte dice che

“il rispetto dell'autonomia delle comunità religiose riconosciute dallo Stato implica, in particolare, che lo Stato accetti il diritto di tali comunità di reagire, secondo le proprie regole e i propri interessi, a qualsiasi movimento dissidente che emerga al loro interno e che possa costituire una minaccia alla loro coesione, immagine o unità. Non è quindi compito delle autorità nazionali fungere da arbitro tra le comunità religiose e le varie fazioni dissidenti che esistono o possono emergere al loro interno”¹⁵.

L'esistenza e il rispetto di questo principio di autonomia è indispensabile per garantire la libertà religiosa e il pluralismo confessionale, vera espressione di un concetto di laicità dello Stato.

¹⁵ Conformi a questo indirizzo: *Affaire Fernández Martínez C. Espagne*, Requête no 56030/07, [GC], 12 juin 2014, § 128, *Case of Soyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine*, Application no. 77703/01, Fifth Section, 14 June 2007, § 146; *Affaire Miroļubovs e altri c. Lettonie*, cit., § 80, lett. d).



APPENDICE

R.G.N. 76320/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 76320, Ruolo Generale dell'anno 2016, e trattenuta in decisione all'udienza del 23/2/2021, vertente

TRA

***** ***, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Mendicino ed elettivamente domiciliato in Roma, via Felice Grossi Gondi n. 62 presso lo studio dell'Avv. Carlo Sebastiano Foti, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione
attore

E

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - Ente di culto riconosciuto dallo Stato con D.P.R. 31 ottobre 1986 n. 783, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Omero Nardi e dall'Avv. Marcello Rifici, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via della Bufalotta n. 1281, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuta

E

Congregazione Locale dei Testimoni di Geova con sede in ***** (**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*
convenuta

NONCHÉ

***** ***, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Omero Nardi e dall'Avv. Marcello Rifici, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via della Bufalotta n. 1281, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta intervenuto

OGGETTO: controversia in materia di associazione.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.2.2021.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la domanda introduttiva ***** ***, conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, in



persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma e la Congregazione Locale dei Testimoni di Geova in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in ***** (**), esponendo che:

- per molti anni (a partire dal 1970) era stato aggregato alla Confessione dei Testimoni di Geova di ***** (**);

- nel 2011, in modo del tutto casuale, era venuto a conoscenza di essere stato inglobato, per questo solo fatto, in modo automatico all'Ente giuridico "Associazione Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova", come "socio aderente";

- di aver comunicato alla congregazione periferica e a quella centrale, con lettera del 18.03.2011, le proprie dimissioni dalla qualifica di "socio aderente", da considerarsi immediatamente efficaci, specificando che non intendeva dissociarsi dalla propria fede religiosa che in lui, anzi, era fermamente radicata;

- a seguito della suddetta lettera di dimissioni, nel corso di una adunanza religiosa tenutasi nella locale comunità dei testimoni di Geova di ***** , veniva annunciato che "***** non è più Testimone di Geova" disattendendo, in tal modo, le sue avanzate richieste di non effettuare un simile annuncio;

- a seguito del suddetto annuncio erano derivati danni anche per le manifestazioni di "ostracismo" da parte dei familiari e altri testimoni, i quali gli avevano tolto persino il saluto;

- la procedura seguita dall'Ente convenuto era impropria ed illegittima poiché la richiesta delle dimissioni "associative" aveva prodotto effetti pregiudizievole anche in ambito confessionale;

- aveva interpellato il Ministero dell'Interno, per avere maggiore chiarezza sulla correttezza dell'iter procedurale seguito dalla Congregazione, il quale affermava che il funzionamento dell'Ente era regolato dallo Statuto approvato e che le dinamiche interne, nell'ambito delle regole statutarie, erano lasciate alla libera autonomia dell'Ente;

- nella fattispecie era stato violato l'art. 5 dello statuto dell'Ente in quanto il Sig. ***** era stato espulso senza alcuna "proposta" così come richiesta dalla norma in esame, oltre al fatto che le dimissioni potevano avere efficacia solo nell'ambito associativo;

- erano stati violati, altresì, l'art. 24 della Cost. e l'art 24 del c.c. in quanto gli era

stata negata la documentazione attestante l'espulsione, con conseguente compromissione del suo diritto alla difesa; non aveva ricevuto, altresì, alcuna informazione circa la pubblicizzazione sullo *status* di socio aderente;

tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: "(...) 1) accertare e dichiarare il diritto dell'attore a conoscere ed avere il provvedimento -deliberato ed annunciato 14 aprile 2011, la deliberazione assembleare di adozione del suddetto provvedimento, nonché tutti gli atti itineranti adottati dai convenuti e relativi alla posizione del sig. ***** , e conseguentemente condannare mediante ordine giudiziale i convenuti alla consegna di tutto ciò. 2) accertare e



dichiarare che i convenuti in conseguenza delle formalizzate dimissioni volontarie da socio aderente dell'attore trasmesse ad entrambi, hanno illecitamente e/o illegittimamente annunciato pubblicamente ed in sua assenza che il sig. ***** si fosse dissociato da fedele di Geova piuttosto che dimesso da socio dell'ente giuridico, così violando, per come spiegato in narrativa, le norme costituzionali, statutarie, ordinamentale e/o legislative, come quelle sulla privacy; 3) accertare e dichiarare che, in sua assenza ed in presenza di numerose persone, i convenuti hanno diffamato la persona dell'attore con conseguenze deleterie in termini di patemi d'animo e frustrazione, danno di immagine, reputazione, onore, rotture di relazioni sociali e familiari, danni economico-patrimoniali, ecc. 4) accertare e dichiarare la violazione, da parte dei convenuti, del diritto al consenso informato in capo al sig. ***** propedeutico all'acquisizione della qualità di socio aderente nell'ambito della Congregazione dei testimoni di Geova; 5) conseguentemente e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro o secondo le proprie emergenti responsabilità al risarcimento di tutti i danni arrecati al sig. ***** in conseguenza di quanto ai sub) 1, 2, 3, 4, compresi i danni per impedita libertà di espressione religiosa e di frequentazione dei luoghi di culto e dei luoghi sociali dei testimoni di Geova, del danno biologico per stress psico-fisico, patimenti, frustrazioni, umiliazioni ed angosce, dei danni morali, alla vita di relazione interrotta tra familiari, amici, fratelli di fede, del danno economicopatrimoniale, da quantificarsi nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo attività istruttoria e con apposita ctu, ove necessaria, che sin d'ora si invoca, o nella somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia. 5) Con vittoria di spese e compensi sia per la fase stragiudiziale che giudiziale, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 cpc. antistatario”.

Si costituiva in giudizio la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (di seguito CCTG), contestando quanto dedotto da parte attrice e chiedendo il rigetto di tutte le domande *ex adverso* formulate in quanto infondate in fatto e in diritto.

Si costituiva in giudizio, altresì, ***** **, allegando di aver ricevuto il plico raccomandato indirizzato alla Congregazione locale dei Testimoni di Geova di

***** ***) (**), in persona del l.r.p.t., contenente l'atto di citazione indirizzato anche alla CCTG, che non era stato recapitato presso l'indirizzo indicato sulla busta che lo conteneva (Via * ***** n. **, ***** *****), ma al ***** presso la sua abitazione, sita in ***** *****, Via **** ***** n. **, solo perché il portalettere era a conoscenza che presso quell'indirizzo abitava un testimone di Geova. Eccepiva, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva, così come quello della Congregazione locale di ***** *****, in quanto priva di personalità giuridica, di codice fiscale e di qualsiasi coinvolgimento nella vicenda dell'attore.

La causa era istruita documentalmente ed era trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.



Seguiva il rigetto dell'istanza avanzata dal difensore dell'attore di proroga dei termini ex art. 190 c.p.c. e di rimessione in termini per l'espletamento dell'attività difensiva conclusionale, attesa la carenza probatoria e, comunque, l'insussistenza di valide ragioni a sostegno del dedotto impedimento del difensore, il quale, comunque, depositava la memoria di replica.

In via preliminare, occorre osservare che ***** ***** si è costituito in giudizio in proprio e non quale legale rappresentante della Congregazione locale dei testimoni di Geova di ***** *****, sul presupposto di aver ricevuto il plico raccomandato contenente l'atto di citazione recapitato per errore del portafoglio presso la propria abitazione e non presso l'indirizzo indicato sulla busta (Via * ***** n. **, ***** *****), relativo alla sede della Congregazione locale.

Ciò posto, va in primo luogo rilevato che, non essendo l'atto di citazione rivolto nei confronti del ***** in proprio, ma, impersonalmente, del legale rappresentante *pro tempore* della Congregazione locale di ***** *****, la costituzione in giudizio del ***** deve ritenersi effettuata per sua libera scelta, in quanto il medesimo avrebbe ben potuto rifiutare la ricezione del plico raccomandato a lui non indirizzato, con la conseguenza che il suo atto costitutivo è qualificabile come atto di intervento volontario autonomo, al fine di escludere la propria legittimazione passiva quale legale rappresentante della Congregazione locale, la quale, tuttavia, non è stata mai allegata dall'attore, avendo quest'ultimo citato in giudizio la Congregazione locale in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, impersonalmente.

Ne consegue, dunque, che non deve essere effettuato alcun accertamento della carenza di legittimazione passiva del ***** , così come, per le medesime ragioni, nessuna pronuncia di estromissione dal giudizio si impone in relazione alla sua posizione processuale, con conseguente sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nei suoi rapporti con l'attore.

Al contempo, tuttavia, deve essere accertata la carenza di legittimazione passiva della Congregazione locale dei Testimoni di Geova di ***** ***** (**), atteso che l'attore, indipendentemente dal dato di fatto, dal medesimo allegato, del "coinvolgimento procedurale intuitivo, statutario, degli organi direttivi locali" in ordine alla sua "espulsione", non ha assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante di dimostrare la sussistenza di una personalità giuridica, o comunque di una soggettività giuridica autonoma della Congregazione locale, quale ente distinto dall'insieme dei fedeli che ne fanno parte, con un proprio codice fiscale e un proprio legale rappresentante *pro-tempore*, non essendo a tal fine sufficiente il riferimento contenuto nell'art. 5 dello Statuto alla "proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali" quale atto prodromico alla procedura di decadenza ed espulsione dei soci deliberata dall'Assemblea. E ciò tenuto conto, peraltro, che all'art. 1 dello Statuto è espressamente previsto che la CCTG rappresenta le Congregazioni locali e i Testimoni di Geova di fronte all'Autorità e ai terzi, e ne cura gli interessi. Ne consegue, per l'effetto, il difetto di prova della capacità processuale della convenuta Congregazione locale di ***** ***** , quale soggetto di diritto autonomo e non mero organo della Congregazione centrale con sede in Roma.



Venendo al merito delle domande formulate dall'attore nei confronti della CCTG, occorre in primo luogo rilevare l'infondatezza di quella avente ad oggetto il diritto dell'attore a conoscere ed avere il provvedimento deliberato ed annunciato il 14 aprile 2011, la deliberazione assembleare di adozione del suddetto provvedimento,

"nonché tutti gli atti itineranti adottati dai convenuti e relativi alla posizione del sig. *****".

Premessa, infatti, l'estrema genericità della domanda con riferimento ai documenti da ultimo indicati, non individuati specificamente e quindi non passibili né di un ordine di esibizione né di una pronuncia di condanna ad un *facere*, occorre rilevare che la CCTG, con lettera del 18/10/2013, ha evaso la richiesta di accesso ai dati formulata dal ***** fornendo le informazioni ed i dati richiesti, tra cui quelli relativi al verbale di ratifica delle dimissioni, disponibili peraltro presso gli archivi della stessa Congregazione locale di ***** a cui il ***** apparteneva (cfr. doc. 4 fasc. attoreo).

Quanto alla procedura di presa d'atto da parte della CCTG della volontà "dissociativa" del ***** , occorre rilevare, in primo luogo, che è incontroverso, oltre che documentato, che l'attore, con racc. del 18/3/2011, comunicava alla Congregazione convenuta «ad ogni effetto di legge la mia volontà ferma e irrevocabile, di dimettermi da "socio aderente" dell'Ente giuridico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, costituita a Roma il 10/06/85, con atto rogato dal dottor G.C. (Rep. 10126/1592)». Indipendentemente dalle motivazioni a fondamento della scelta, il ***** chiedeva "espressamente di non essere discriminato per le dimissioni rassegnate con la presente poiché la mia fede in Dio è più solida che mai" e diffidava la Congregazione a non annunciare formalmente la notizia delle proprie dimissioni nelle successive adunanze (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).

Altrettanto pacifico, poi, è che, nonostante l'esplicita diffida di cui alla nota predetta, tra la fine di aprile e i primi di maggio il sig. ***** , Coordinatore del Corpo degli Anziani, rivolgendosi all'uditorio composto dai membri della congregazione locale, ha annunciato che: "***** non è più Testimone di Geova" (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione CCTG).

Ebbene, va rilevato in primo luogo che la manifestazione di volontà del ***** , espressa con la raccomandata del 18/3/2011, deve essere qualificata in termini di "dimissioni" volontarie dalla Congregazione, con ciò facendo venir meno qualsiasi rilevanza giuridica, ai fini del decidere, della questione dal medesimo posta in merito alla incertezza sulla genesi e sulle modalità di attuazione della procedura di ingresso del fedele all'interno della struttura associativa, non potendosi ravvisare alcun interesse giuridicamente rilevante a tale accertamento nel momento in cui è controversa esclusivamente la legittimità della procedura di fuoriuscita dell'attore dall'associazione e delle ricadute che la stessa ha avuto sulla sua sfera personale e patrimoniale.

Ciò posto, deve essere evidenziato che, a mente dell'art. 5, comma 2, dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (approvato con D.P.R. 31.10.1986, n. 783, a mezzo del quale fu riconosciuta la personalità



giuridica della stessa Congregazione), “la qualifica di socio si perde: a) per dimissioni; b) per decadenza; c) per espulsione”.

Sempre all’art. 5, comma 4, è poi previsto che: “I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4”, mentre il successivo comma 5, prevede che: “I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi”.

Sotto il profilo procedurale, poi, per quanto concerne le dimissioni, lo Statuto, oltre a stabilire che quelle “dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti sempre per iscritto, al Corpo degli anziani delle Congregazioni locali” (art. 5, comma 3), si limita a prevedere una mera ratifica delle stesse (cfr. art. 8, comma 8, lett. f) e art. 9, penult. comma) (cfr. doc. 15 fasc. attoreo).

La ratifica, in difetto di altre disposizioni al riguardo, assume dunque il significato di mera presa d’atto e di controllo formale delle dimissioni, con particolare riferimento alla debita forma scritta che le stesse devono avere e alla destinazione all’organo secondo i casi competente per i soci effettivi e quelli aderenti.

Tale procedura non fa perdere alle dimissioni la portata giuridica di recesso dell’associato di cui all’art. 24, comma 2, c.c.. E ciò tenuto conto che la Congregazione resistente è qualificabile, all’interno del nostro ordinamento, quale semplice associazione riconosciuta, non essendosi sino ad ora perfezionato il procedimento di cui all’art. 8, comma 3, Cost. con la legge di approvazione ed esecuzione di un’intesa tra la Repubblica italiana e la stessa Congregazione.

Mentre le altre ipotesi di perdita della qualità di socio sono inquadrate statutariamente come decadenza od espulsione e riconducibili alla fattispecie astratta di esclusione dell’associato ai sensi dell’art. 24, comma 3, c.c..

Sempre sotto il profilo procedurale, poi, sebbene nessuna delle norme statutarie preveda una qualsiasi forma di comunicazione o di “annuncio” della perdita della qualità di socio, né faccia riferimento al concetto di “dissociazione” (in termini equipollenti a quello di “decadenza”) o di “disassociazione” (in termini equipollenti all’ipotesi dell’“espulsione”) - essendo tale terminologia, utilizzata dalle parti, desumibile, quale indicativa di precetti e prescrizioni di natura strettamente confessionale, da varie pubblicazioni provenienti dalla Congregazione, anche successive alla formazione dello Statuto (adottato con atto pubblico del 19.6.1985) – non per questo tuttavia il “breve annuncio”, consistente nell’indicazione del nome e cognome dell’associato con l’aggiunta che lo stesso “non è più Testimone di Geova”, senza alcun riferimento alla circostanza della perdita della qualità di socio della Congregazione, deve essere considerato una forma di “espulsione” dell’associato, né tantomeno può considerarsi illegittimo nel nostro ordinamento.



Nella cennata lettera del 18/10/2013 è richiamato espressamente, quale motivo dell'annuncio del provvedimento del 14/4/2011, la lettera datata 18/3/2011 a firma del *****, nella quale l'attore manifestava la volontà di dimettersi da socio aderente della CCTG, con ciò significando che non vi fossero altre ragioni dell'“annuncio” del provvedimento da parte della Congregazione locale se non le dimissioni volontarie del socio.

Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che l'attore ha evidenziato che, nel rassegnare le proprie dimissioni, aveva inteso precisare che la propria fede in Dio era rimasta immutata e aveva ribadito la propria adesione ai valori della fede della confessione dei Testimoni di Geova, con ciò volendo sottolineare l'accentuazione nell'ambito confessionale - e dunque culturale e religioso - del provvedimento di asserita “espulsione” pubblicamente annunciato, senza alcun riferimento, tuttavia, ad una lesione anche della sua identità personale.

In quest'ottica, comunque, le sue pretese sono prive di fondamento.

In primo luogo, infatti, deve escludersi che dal descritto “annuncio” potesse derivare una lesione, sul piano religioso, dell'identità personale dell'associato dimissionario, dal momento che la frase in cui si afferma che quest'ultimo “non è più Testimone di Geova”, corrisponde alla realtà, né equivale ad una stigmatizzazione negativa, tanto più che, come evidenziato dalla Suprema Corte in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, non emerge dalle disposizioni dello Statuto, né dalle interpretazioni dello stesso ricavabili dalle pubblicazioni prodotte dalle parti, che non sia consentita “al fine di propiziare un reinserimento, la partecipazione alle assemblee del dimissionario e persino del disassociato, con conseguente possibilità di intervenire e di mettere in luce, ove ritenuto necessaria, qualsiasi circostanza atta ad evitare ogni ragione di discredito” (Cass sez. I - 13/04/2017, n. 9561).

Né possono essere confusi il piano prettamente associativo con quello confessionale, atteso che nel caso di specie, nella procedura di presa d'atto delle dimissioni dell'associato culminata con l'annuncio del suo non essere più Testimone di Geova non è dato ravvisare alcun giudizio morale sulla persona dell'attore, né sulle sue scelte confessionali, trattandosi di un giudizio “neutro” per come espresso, privo di connotazioni di disvalore sotto il profilo etico-religioso, poiché la Congregazione si è trovata di fronte ad un atto personalissimo di volontà risolutiva del vincolo associativo, insindacabile sotto il profilo associativo ed altrettanto sotto quello confessionale.

Come sempre precisato dalla Cassazione, poi, nella pronuncia succitata, con riferimento alla possibilità dell'autorità statale di sottoporre a vaglio di legittimità le credenze religiose o il modo in cui le stesse vengono espresse, “in ordine a tali valutazioni assume carattere dirimente, oltre al diritto delle confessioni, considerate anche sotto il profilo associativo, di professare liberamente le espressioni dei propri culti (diritto principalmente tutelato dall'art. 19 Cost.), il principio di non ingerenza desumibile dall'art. 8 Cost., comma 2, che, prevede l'autonomia statutaria delle associazioni, sotto il profilo organizzativo, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento (Corte cost., 21 gennaio 1988, n. 43), nonché l'esigenza di un bilanciamento fra la libertà religiosa



dell'associazione e i diritti fondamentali dell'individuo (cfr. Cass., Sez. U., 27 maggio 1994, n. 5213; Cass., Sez. U., 18 ottobre 1993, n. 10300; Cass., Sez. U., 10 aprile 1997, n. 3127)".

Deve, perciò, escludersi che dall'annuncio in oggetto sia derivata, sotto il profilo oggettivo, una lesione della identità personale dell'attore sul piano religioso.

Occorre, peraltro, considerare che il ***** si duole, non tanto, di un travisamento delle sue convinzioni religiose (e neppure di un illecito trattamento dei suoi dati personali relativi alla sfera religiosa), quanto piuttosto del c.d. "ostracismo" che sarebbe conseguito in suo danno a causa del cennato annuncio, sotto il profilo confessionale, familiare e sociale, consistente in una serie di atti discriminatori e/o persecutori attuati nei suoi confronti sia dagli stessi familiari aderenti testimoni di Geova, che dagli altri consociati testimoni di Geova.

Ed in proposito deve ritenersi priva di pregio la doglianza relativa ai danni che l'attore assume di aver sofferto a seguito dell'isolamento in cui lo avrebbero ridotto i testimoni della sua comunità dopo il recesso.

Il dato fondante della doglianza riposa sul binomio "annuncio - ostracismo", vale a dire sull'efficacia scatenante della propalazione rispetto al successivo comportamento degli associati.

In questo senso la questione dell'induzione all'ostracismo deve tuttavia ritenersi non rilevante, tenuto conto che deve escludersi il carattere di illecito nella condotta degli associati, riconducibile piuttosto ad una sorta di adempimento di precetti di natura propriamente confessionale, tale per cui la medesima è espressione della libertà o meno di seguire i dettami di quella religione.

Ciò posto, risolvendosi l'ostracismo allegato dall'attore nel rifiuto di frequentazione, deve escludersi innanzitutto, in assenza dell'obbligo di tenere una condotta di segno contrario, qualsiasi profilo discriminatorio, laddove il complesso dei comportamenti descritti riguardava piuttosto la violazione di norme di condotta civile e di buona educazione, senza incidere su situazioni considerate meritevoli di tutela dal punto di vista giuridico e, più in particolare, sotto il profilo del principio civilistico del *neminem laedere*, non potendosi configurare, dunque, alcuna fattispecie diffamatoria né alcuna ipotesi di induzione - da parte della CCTG o, comunque, dei suoi organi locali - della comunità religiosa dei fedeli di cui il ***** faceva parte a condotte anti-giuridiche foriere di danni nei suoi confronti.

Tale considerazione, che assume rilevanza decisiva, acquista maggiore spessore ove si ponga mente all'esigenza, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, "di un bilanciamento fra la libertà religiosa garantita all'associazione - ove anche si voglia attribuire a dette condotte una valenza confessionale - e il diritto del singolo credente, nel senso che, a fronte del principio di non ingerenza (che sembra trovare applicazione anche nell'Intesa - art. 1, comma 2 raggiunta fra la Congregazione dei Testimoni di Geova e lo Stato Italiano, ancorché non ancora approvata), il sindacato giurisdizionale deve essere inteso alla tutela dei diritti fondamentali della persona, di certo non intaccati



dalla libera scelta di alcuni soggetti, o anche di una categoria di soggetti, di non avere o interrompere dei rapporti sul piano personale, privi di tutela sul piano giuridico”.

In altri termini, le condotte oggetto di censura, siccome poste in essere da soggetti capaci di intendere e volere – peraltro nemmeno convenuti in giudizio - anche qualora fossero ispirate esclusivamente da motivi religiosi (in adesione, cioè, ai particolari dettami confessionali previsti dai testimoni di Geova nei confronti di fedeli “dissociati” o “disassociati”), non possono considerarsi illegittime né antigiuridiche, non essendo violative di alcuna norma di legge, né essendo previsto da alcuna disposizione normativa l’obbligo di conformarsi ad una condotta differente rispetto a quella stigmatizzata dall’attore.

Pertanto, le condotte che nella specie lamenta l’attore non possono essere considerate discriminatorie per motivi religiosi, nel senso sin qui chiarito, non appaiono penalmente rilevanti e neanche foriere di danno ingiusto ex art. 2043 c.c., sotto il profilo civilistico, dovendosi distinguere il piano prettamente etico-sociale (eventuale giudizio di disvalore qualora non si condividesse il punto di vista confessionale dei precetti dei testimoni di Geova osservanti) da quello più propriamente giuridico.

Parimenti, in difetto di una condotta antigiuridica ipotizzabile in capo alla CCTG o ai suoi organi locali in occasione delle dimissioni dell’attore dall’associazione di appartenenza, alcune rilevanza può assumere l’allegato danno patrimoniale e/o biologico derivante dalla perdita della stima sociale successiva alla sua dissociazione e dai turbamenti alla sua sfera psico-fisica che ne sarebbero conseguiti, dovendosi peraltro osservare, al riguardo, l’estrema genericità delle circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati al riguardo dall’attore nella propria memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. (“Vero che tali comportamenti di estraneazione hanno provocato dolore e frustrazione nel sig. *****, che si è visto privato del sostegno, delle relazioni e dei sentimenti delle persone cui era legato, e costretto a vivere in una condizione di imposto isolamento da ogni e qualunque testimone di Geova perché additato come un apostata”; “Vero che prima dell’annuncio di cui al sub 6) il sig. ***** guadagnava da vivere per se e per il figlio ***** grazie ai lavori che gli venivano commissionati dai suoi familiari e dagli altri suoi “fratelli di fede?””).

Alla stregua di tutte le superiori considerazioni le domande attoree devono essere rigettate.

Le spese di lite nei rapporti tra l’attore e la CCTG, liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri generali di cui all’art. 4 primo comma D.M. 55/2014 (valori medi dello scaglione indeterminabile di complessità media, ad eccezione della fase di trattazione istruttoria, ridotta ai valori minimi in difetto di istruttoria orale), tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, seguono il criterio generale della soccombenza dell’attore.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente provvedendo, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria:

- accerta il difetto di legittimazione passiva della Congregazione locale dei Testimoni di Geova di ***** (**);
- rigetta le domande attoree;
- dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attore e *****; condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, liquidate in euro 9.275,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimb. spese forf. (15% dei compensi) ex art. 2 D.M. 55/2014.

Così deciso in Roma, il 23/5/2021

Il Giudice

dott. Paolo Goggi